

Dalla Segreteria Nazionale

**BREAKING
NEWS**

Disposta la ripartizione del fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia

Come anticipato dal SIAP in diversi precedenti comunicati è stato stabilito dal Governo un grande investimento, pari ad oltre mezzo miliardo di Euro per il periodo 2017-2030, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali.

Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.231 del 3-10-2017, stabilisce infatti che: *“ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' disposta la ripartizione del fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto”.*

Le risorse derivanti dal riparto del fondo sono iscritte su appositi capitoli di spesa di conto capitale negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere destinate all'acquisto ed all'ammodernamento dei suddetti mezzi.

Roma, 4 ottobre 2017

La Segreteria Nazionale



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 agosto 2017.

Riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 623 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista l'art. 1, comma 623, della citata legge n. 232 del 2016 il quale, fra l'altro, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso la società «CONSIP S.p.a.», in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario;

Considerato che le Amministrazioni cui destinare le predette somme sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia;

Vista la nota del Ministero dell'interno del 9 maggio 2017, n. 0006454, con la quale viene trasmessa, tra, l'altro, una tabella contenente le proposte di riparto del suddetto fondo, presentate dalle richiamate Amministrazioni centrali dello Stato, in rappresentanza delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'indicazione delle finalità individuate dalle medesime Amministrazioni, alle quali vanno destinate le relative risorse per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali;

Vista, inoltre, la relazione illustrativa nella quale vengono descritte puntualmente e dettagliatamente le progettualità interessate;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione delle risorse del fondo al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative finalizzate all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali, individuate dalle richiamate Amministrazioni centrali dello Stato;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è disposta la ripartizione del fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. Le risorse derivanti dal riparto del fondo sono iscritte su appositi capitoli di spesa di conto capitale negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere destinate all'acquisto ed all'ammodernamento dei suddetti mezzi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.


Roma, 24 agosto 2017

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
BOSCHI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1920



ALLEGATO

BENEFICIARI		Riparto Fondo art. 1 comma 623 legge 232 / 2016								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 - 2030		totale periodo 2017 - 2030	
							importo annuo	anni		totale periodo
MINISTERO DELLA DIFESA	Arma Carabinieri	16.310.000,00	43.610.000,00	45.750.000,00	43.470.000,00	48.245.000,00	57.160.000,00	9	514.440.000,00	711.825.000,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Guardia di Finanza	8.945.000,00	23.910.000,00	25.085.000,00	23.835.000,00	26.455.000,00	31.340.000,00	9	282.060.000,00	390.290.000,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Polizia Penitenziaria	5.725.000,00	15.305.000,00	16.050.000,00	15.250.000,00	16.930.000,00	20.060.000,00	9	180.540.000,00	249.800.000,00
MINISTERO DELL'INTERNO	Dipartimento Vigili del Fuoco	9.660.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00	9	231.345.000,00	343.825.000,00
	Dipartimento Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato)	12.760.000,00	33.470.000,00	35.410.000,00	33.340.000,00	37.665.000,00	45.735.000,00	9	411.615.000,00	564.260.000,00
	Dipartimento Pubblica Sicurezza (Interforze)	16.600.000,00	38.000.000,00	32.000.000,00	38.400.000,00	25.000.000,00		0	9	0
TOTALE		70.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		1.620.000.000,00	2.410.000.000,00

17A06653

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2017.

Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 44-ter, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.»;

Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva.» e «... le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili sopresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione.»;

Visto, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, come modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in base al quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 44-ter della legge 31 dicem-

